

Roberta Rapicavoli (*)

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULL'AI: IMPATTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA



“ Il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di fornire un quadro giuridico che promuova lo sviluppo e l'uso di un'intelligenza artificiale affidabile, sicura, etica e rispettosa dei valori e dei diritti fondamentali. Siamo all'inizio dell'iter normativo, ma è importante conoscere quanto definito nella proposta per non lasciarsi cogliere impreparati da una regolamentazione che individua specifici **obblighi per tutta la catena di operatori economici coinvolti nella fornitura, importazione, distribuzione e uso di sistemi di intelligenza artificiale che, come noto, sempre più spesso sono utilizzati anche nel settore della videosorveglianza.**

(*) Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy www.ethosacademy.it

La proposta di Regolamento sull'IA fissa regole per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'UE seguendo un approccio basato sul rischio per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone.

Sulla base del rischio, nella proposta si distinguono:

- Sistemi IA che generano **un rischio inaccettabile**
- Sistemi IA che generano **un rischio elevato**
- Sistemi IA a **rischio basso o minimo**.

AI a rischio inaccettabile

La vendita e l'uso di sistemi di IA che presentano un rischio inaccettabile sono vietati, fatte salve specifiche eccezioni stabilite nella proposta di Regolamento. Nell'art. 5, tra i casi di divieto, è indicato l'uso in tempo reale di sistemi di identificazione biometrica da remoto - come i sistemi di riconoscimento facciale - in luoghi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto dei reati, a meno che e nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per alcuni obiettivi (quali: la ricerca mirata di potenziali vittime e la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica di persone fisiche o di un attacco terroristico).

Riconoscimento facciale

Proprio con riferimento ai sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici, peraltro, occorre considerare che già oggi sussiste un limite al loro uso, a fronte di quanto previsto dalla Legge 205 del 2021, che ha sospeso l'installazione e l'utilizzazione di tali sistemi da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati fino all'entrata in vigore di una disciplina specifica della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, fatti salvi i casi trattamenti effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione e repressione dei reati ai sensi del D. lgs. 51/2018, previo parere positivo del Garante privacy alla necessaria valutazione obbligatoria di impatto (DPIA).

Nella proposta di Regolamento sull'IA:

Vietato l'uso in tempo reale di sistemi di identificazione biometrica da remoto (es. riconoscimento facciale) in luoghi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto dei reati, a meno che e nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per alcuni obiettivi (es. ricerca mirata di potenziali vittime e prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica di persone fisiche o di un attacco terroristico).

AI a rischio elevato

Nella proposta di Regolamento sono individuate due categorie principali di sistemi di IA ad alto rischio: i sistemi destinati ad essere utilizzati come componenti di sicurezza di prodotti soggetti a valutazione della conformità ex ante da parte di terzi e i sistemi indipendenti individuati nell'allegato III al Regolamento. Tra tali sistemi vi sono anche i sistemi utilizzati per l'identificazione biometrica remota in tempo reale e a posteriori delle persone fisiche, quali sono i sistemi di riconoscimento facciale.

I sistemi che generano un rischio elevato possono essere immessi sul mercato e utilizzati, a condizione però che siano sviluppati seguendo specifici criteri qualitativi per quanto riguarda i dati e i modelli utilizzati, che venga documentato in maniera adeguata come è avvenuto lo sviluppo del sistema e il suo funzionamento, che sia creato e mantenuto attivo un sistema di gestione del rischio, che siano osservati specifici obblighi di trasparenza verso gli utenti sul funzionamento dei sistemi, che si assicuri che i sistemi possano essere sottoposti a supervisione umana e che vengano garantiti l'attendibilità, l'accuratezza e la sicurezza di tali sistemi. Nella proposta di Regolamento vengono individuati specifici obblighi per gli operatori coinvolti nella fornitura, distribuzione, importazione e utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio, volti ad assicurare che siano messi sul mercato i soli sistemi che abbiano i necessari requisiti e offrano le necessarie garanzie nel corso del loro utilizzo.



A proposito di riconoscimento facciale...

La Legge 205 del 2021 ha sospeso l'installazione e l'utilizzazione di I sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati fino all'entrata in vigore di una disciplina specifica della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, fatti salvi i casi trattamenti effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione e repressione dei reati ai sensi del D. lgs. 51/2018, previo parere positivo del Garante privacy alla necessaria valutazione obbligatoria di impatto (DPIA).

AI a rischio non alto

Per quanto riguarda i sistemi di IA non ad alto rischio, la proposta di Regolamento istituisce un quadro per la creazione di codici di condotta che mira a incoraggiare i fornitori ad applicare volontariamente i requisiti obbligatori previsti per i sistemi di IA ad alto rischio.

Nella proposta di Regolamento si individua poi l'obbligo di trasparenza per quei sistemi che, a prescindere dal livello di rischio, interagiscono con gli esseri umani, che sono utilizzati per rilevare emozioni o stabilire un'associazione con categorie sociali sulla base di dati biometrici o che generano o manipolano i contenuti. Pensiamo, ad esempio, alla pubblicità in grado di rilevare le emozioni tramite telecamere dotate di sistemi di IA. Tali sistemi devono essere progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo o sia autorizzato dalla legge per accertamento e perseguimento di reato.

Intelligenza artificiale e privacy

Per quei sistemi di IA che comportano un trattamento di dati personali – come nel caso di sistemi di riconoscimento facciale - resta e resterà fermo anche quanto già stabilito dalla normativa privacy.

Sul punto, nella relazione che accompagna la proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale, è espressamente indicato, infatti, che *“la proposta non pregiudica il regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (direttiva UE 2016/680) e li integra con una serie di regole armonizzate applicabili alla progettazione, allo sviluppo e all'utilizzo di determinati sistemi di IA ad alto rischio nonché di restrizioni concernenti determinati usi dei sistemi di identificazione biometrica remota”*.

